

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 21

Adunanza 6 giugno 2014

OGGETTO: R.T.M. S.P.A.. DENUNCIA AL TRIBUNALE EX ART. 2409 C.C. AFFIDAMENTO DI PATROCINIO LEGALE.
(U.I EURO 12.443,28)

Protocollo: 400 – 18191/2014

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA e ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale GIUSEPPE FORMICHELLA.

Sono assenti gli Assessori GIANFRANCO PORQUEDDU e CARLO CHIAMA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Vana.

Premesso che:

- l' "Istituto per le Ricerche di Tecnologia Meccanica e per l'Automazione S.p.A.", in forma abbreviata "R.T.M. S.p.A." con sede in Via Circonvallazione n. 10 – Agliè (TO), n. Registro delle Imprese di Torino e C.F 05575180012, è una società costituita nel 1988 che ha per oggetto le attività industriali di studio, ricerca applicata e sperimentazione finalizzate allo sviluppo delle tecnologie meccaniche e dell'automazione, dei mezzi e dei sistemi di produzione, di materiali in ispecie innovativi, nonché la costruzione di prototipi di macchine e sistemi di produzione.

- in data 31 marzo 2009 il Consiglio Provinciale, con provvedimento n. 64200/2008, deliberava, in ossequio alle disposizioni introdotte con la Legge Finanziaria 2008 (art. 3, commi 27 e ss. della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.), di ritenere non sussistenti i presupposti richiesti dalla citata Legge per il mantenimento della partecipazione societaria in R.T.M. S.p.A. e conseguentemente disponeva di cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, la partecipazione stessa.

- in data 25 gennaio 2010 l'Assemblea straordinaria degli azionisti di R.T.M. S.p.A. approvava (assente la Provincia di Torino) la modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale ampliando in maniera significativa l'oggetto sociale, ragion per cui il Consiglio Provinciale, ritenendo sussistenti i presupposti di legge per esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e ss. del c.c., deliberava con provvedimento n. 4015 del 16.2.2010 di recedere dalla Società per tutte le numero 56.224 azioni possedute del valore nominale di euro 1,00 ciascuna.

- in esecuzione di tale delibera, la Provincia esercitava il diritto di recesso e richiedeva all'organo amministrativo di provvedere all'immediato rimborso delle azioni, sulla base del valore da determinarsi ai sensi dell'art. 2437-ter c.c..

- non avendo gli amministratori della Società provveduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso, come stabilito dall'art. 2437-ter c.c., la Provincia presentava istanza al Tribunale di Ivrea per la nomina di un perito con l'incarico di periziare il valore delle azioni.

- il Tribunale di Ivrea, con provvedimento in data 4.6.2010, notificato in data 17.6.2010, su istanza della Provincia di Torino, nominava gli esperti ai sensi dell'art. 2437-ter c.c. per determinare il valore di liquidazione delle azioni di R.T.M. S.p.A., tramite relazione giurata, ai fini dell'esercizio del diritto di recesso che redigevano la "Valutazione del valore di liquidazione delle azioni di R.T.M. S.p.A.", asseverata in data 14 settembre 2010 avanti il dott. Giulio Biino, notaio in Torino.

- a seguito della nomina dei periti da parte del Tribunale di Ivrea, la Provincia di Torino al fine di tutelare il proprio diritto di recesso leso dagli evidenti inadempimenti della Società avviava, assistita dal prof. Avv. Giuseppe Di Chio, arbitrato rituale di diritto nei confronti di R.T.M. S.p.A. che si concludeva nel mese di aprile 2013 con il rigetto da parte dell' Arbitro Unico della domanda della Provincia di Torino;

- in esecuzione degli indirizzi del Consiglio Provinciale, con deliberazione di Giunta Provinciale prot. n. 56-1002 in data 11.2.2014 veniva approvato lo schema dell'Avviso di vendita della partecipazione azionaria posseduta nella Società in oggetto (n. 56.224 azioni del valore nominale unitario di euro 1,00 corrispondente al 15,15% del capitale sociale) mediante procedura ad evidenza pubblica che si concludeva con esito negativo in data 31 marzo 2014.

Considerato che in data 18 aprile 2014 si è tenuta l'Assemblea ordinaria degli azionisti di R.T.M. S.p.A. che ha approvato a maggioranza, con l'astensione della Provincia di Torino, il bilancio di esercizio al 31.12.2013 che si è chiuso con una perdita di euro 621.519,00 che, sommata a quella degli anni precedenti, ha determinato perdite per complessivi euro 807.721,00 a fronte di un capitale di euro 371.238,00 e pertanto si sono verificate le condizioni di cui all'art. 2447 c.c. ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale").

Dato atto che in tale sede il rappresentante dell'azionista Provincia di Torino ha evidenziato gravi carenze informative richiedendo – come riportato nella verbalizzazione dell'assemblea stessa - dei chiarimenti in merito alla vicenda "Revoca Finanziamenti MIUR" che ha influito in misura determinante al risultato di gestione al 31.12.2013.

Rilevato che in data 18 aprile 2014 si è svolta altresì l'Assemblea straordinaria degli azionisti che ha deliberato (con verbale a rogito della dott.ssa Caterina Bima, notaio in Torino, rep. n. 121104/28844), sempre a maggioranza e con l'astensione della Provincia di Torino (coerente con il voto espresso sul bilancio al 31.12.2013) quanto segue:

“1°) - di coprire la perdita di euro 807.721,00 risultante dal bilancio al 31 dicembre 2013 per euro 371.238,00 mediante azzeramento del capitale sociale di euro 371.238,00 e conseguente annullamento di tutte le azioni;

2°) - di aumentare, onde consentire la copertura della residua perdita pari ad euro 436.483,00 e la ricostituzione del capitale sociale nel minimo legale, il capitale sociale ad euro 556.483,00 mediante emissione di numero 556.483 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 cadauna aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute e da liberarsi in denaro;

3°) - di fissare quale termine ultimo per la sottoscrizione e l'integrale versamento del conferimento il trentacinquesimo giorno decorrente dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese competente;

4°) - di attribuire agli azionisti, per l'esercizio del diritto di opzione, il termine di trenta giorni dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese competente;

5°) - di stabilire che la parte di aumento non sottoscritta da uno o più azionisti potrà essere sottoscritta dagli altri azionisti che ne abbiano fatto contestuale richiesta all'atto di sottoscrizione;

6°) - di prendere atto che, in caso di mancata copertura integrale della perdita e contemporanea ricostituzione del capitale sociale ad euro 120.000,00 entro i termini sopraindicati, la Società si troverà in stato di liquidazione e dovranno essere nominati uno o più liquidatori ai sensi dell'articolo 2487 del C.C.;

7°) - di ridurre, subordinatamente all'esecuzione dell'aumento di capitale suddetto, il capitale sociale a copertura integrale della residua perdita di euro 436.483,00 da euro 556.483,00 ad euro 120.000,00;”

8°) - di conferire all'Organo Amministrativo ogni più ampia facoltà in ordine all'esecuzione di quanto sopra deliberato;

9°) - di dare atto che con l'esecuzione dell'aumento avrà luogo la modifica dell'articolo 5.1 dello Statuto Sociale nella parte relativa all'ammontare del capitale sociale e al numero delle azioni, delegando all'organo amministrativo, a recepimento e quindi in esito alla sottoscrizione dell'aumento stesso e della subordinata riduzione del capitale sociale, la precisazione dell'espressione numerica del capitale stesso e del numero delle azioni, l'emissione delle nuove azioni;

10°) - di dare mandato all'organo amministrativo affinché provveda al deposito dello Statuto Sociale aggiornato nel capitale, a norma dell'articolo 2436 Codice Civile, provvedendo, inoltre, alle conseguenti pubblicazioni." (... OMISSIS ...)

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione di R.T.M. S.p.A. ha altresì proposto all'Assemblea straordinaria degli azionisti, quale secondo punto all'ordine del giorno, un aumento del capitale sociale ad euro 1.200.000,00, ritenuto necessario per sviluppare i progetti che la Società ha in corso e per non perdere la capacità imprenditoriale acquisita negli anni.

Dato atto che la suindicata proposta di aumento del capitale sociale ad euro 1.200.000,00 non è stata approvata dall'Assemblea straordinaria di R.T.M. S.p.A. per mancanza del necessario quorum deliberativo;

Dato atto che la Giunta Provinciale (D.G.P. prot. n. 330-15919/2014 del 13.5.2014, dichiarata immediatamente eseguibile), in ragione di quanto sopra esposto, ha ritenuto necessario acquisire con urgenza – e compatibilmente con il termine stabilito dall'Assemblea straordinaria degli azionisti sopra riportato - un parere finalizzato a consentire agli organi provinciali competenti di esprimersi sulla opportunità o meno di partecipare alla copertura delle perdite conseguite da R.T.M. S.p.A. al 31.12.2013 e al successivo aumento del Capitale Sociale sino a euro 1.200.000, tenuto conto di quanto segue:

1- per mantenere la qualità di socio con l'attuale quota del 15,15% del capitale sociale occorrerà versare entro 35 giorni dall'iscrizione e deposito del verbale dell'Assemblea straordinaria nel Registro Imprese l'importo di euro 84.307,17, di cui euro 66.127,17 a

titolo di copertura perdita ed euro 18.180,00 a titolo di ricostituzione del capitale sociale al minimo legale;

- 2- il prevedibile ulteriore aumento del capitale sociale fino all'importo di euro 1.200.000,00 per mantenere la quota del 15,15%, importerà un ulteriore versamento di euro 163.620,00. L'eventuale non partecipazione al previsto ulteriore aumento del capitale comporterà la riduzione della quota di partecipazione all' 1,5% del capitale sociale;
- 3- al 31.12.2014 la partecipazione della Provincia (ove mantenuta) cesserà ai sensi dell'art. 1, comma 569 della Legge di Stabilità 2014 (in quanto dichiarata non strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e rimasta invenduta all'esito della gara ad evidenza pubblica realizzata nel corrente anno) e verrà liquidato il corrispettivo in denaro del valore della quota determinato ai sensi di legge da parte della Società;
- 4- allo stato degli atti, stante anche che la Società non ha prodotto un qualsivoglia piano industriale e di sviluppo, in funzione dell'assunzione di determinazioni consapevoli, è necessario stabilire se il valore della Società da determinarsi nel 2015 a cura del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del sopracitato art. 1, comma 569 della Legge di Stabilità 2014, potrà essere pari o superiore a quanto è necessario versare oggi per mantenere la qualità di socio.

Dato atto che, in esecuzione della D.G.P. prot. n. n. 330-15919/2014 del 13.5.2014, il dott. Roberto Frascinelli, ha redatto il parere in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'Ente Provincia a sottoscrivere l'aumento del capitale sociale fino a euro 1.200.000,00 previa copertura della perdita conseguita al 31.12.2013, ammontare poi successivamente ridotto a euro 120.000,00 (con delibera di cui al verbale di Assemblea straordinaria del 18 aprile 2014).

Rilevato che da tale parere (depositato agli atti) “... *discende che le motivazioni che inducono l'azionista Provincia di Torino a non deliberare positivamente in merito alla operazione societaria di natura straordinaria volta al ripianamento delle perdite e alla ricostituzione del Capitale della società nella misura minima richiesta, possono – in sintesi - ricercarsi nelle seguenti argomentazioni:*

- *l'attività della società non risulta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Torino (in merito si richiama la delibera del Consiglio Provinciale del 31 marzo 2009 circa la non sussistenza dei presupposti di Legge per il mantenimento della partecipazione in R.T.M. Spa); l'art. 1 comma 569 della Legge n. 147/2013 “Legge di Stabilità 2014” poi obbliga la dismissione della predetta partecipazione entro il 31.12.2014 e la modalità della valorizzazione per la realizzazione inducono oggi a ritenere difficilmente recuperabile il valore dell'apporto richiesto dalla delibera del 18 aprile 2014.*
- *i risultati economici operativi risultano negativi e non è dato conoscere quelli prospettici per l'assenza del piano gestionale (non vi è evidenza di un Piano industriale a sostegno del risanamento e, quindi, si è in assenza di obiettivi di turnaround, da considerarsi unico possibile e ragionevole percorso per la continuazione dell'attività di impresa);*
- *il venir meno di contributi da parte del MIUR circa un rilevante progetto senza che vi sia stata una adeguata informativa, anche in termini di valutazione delle cause e degli ulteriori eventuali connessi rischi: ad esempio, l'analisi delle modalità di impegno nel progetto tra tutti gli Enti partecipanti al fine di scongiurare eventuali vincoli di solidarietà;*
- *inoltre in presenza del risultato negativo della gestione 2013, in sede di assemblea straordinaria, gli Amministratori avevano il dovere -atteso il significativo dubbio del mantenimento del principio di continuità aziendale nel prevedibile futuro- di*

descrivere in Nota Integrativa al bilancio 2013 le incertezze con un adeguato criterio circa la loro origine e la loro natura, inclusa la illustrazione dei motivi per cui gli Amministratori hanno deciso di redigere comunque il bilancio in base al presupposto della continuità aziendale.

In sostanza doveva emergere una dettagliata analisi delle iniziative che gli Amministratori avrebbero dovuto predisporre per far fronte agli effetti delle incertezze e dei rischi che incrinano la continuità stessa nonché l'entità del fabbisogno finanziario necessario al riequilibrio della gestione aziendale, elemento quest'ultimo da ritenersi fondamentale per le delibere che gli azionisti sono chiamati ad assumere. Nei documenti esaminati gli Amministratori non hanno fornito una adeguata informativa sugli eventi e sulle circostanze che fanno sorgere dubbi sulla continuità aziendale e sui piani della direzione per far fronte a tali eventi e circostanze: tale inadeguatezza comporta inevitabilmente -per quanto in precedenza esposto- di ritenere che sia interesse dell'Ente Provincia di Torino di non dare esecuzione alla richiesta formulata in sede di delibera assembleare del 18 aprile 2014.”

Rilevato che:

- dal parere di cui sopra emergono profili di responsabilità in capo agli Amministratori e ai Sindaci relativamente alle operazioni intraprese ed in premessa riportate che legittimano l'esercizio dell'azione di responsabilità;
- è preclusa la via dell'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393 cod. civ. da parte dell'Assemblea dei soci in quanto la stessa ha approvato, fatta eccezione per la Provincia, il bilancio di esercizio al 31.12.2013;
- alla Provincia è preclusa la possibilità di esercitare l'azione sociale di responsabilità del socio di minoranza di cui all'art. 2393-bis cod. civ. dal momento che non ha il richiesto quorum del ventesimo del capitale sociale;
- per contro la Provincia, sussistendone i presupposti ed avendone il quorum, può attivare la procedura di cui all'art. 2409 cod. civ. e sollecitare i provvedimenti di cui alla norma citata (Art. 2409 cod. civ. “*Denuncia al tribunale.*

[1] Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

[2] Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.

[3] Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

[4] Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

[5] L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.

[6] Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

[7] I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società. “

Considerato che con atto prot. n. 17486 in data 3.6.2014, dichiarato immediatamente eseguibile, il Consiglio Provinciale ha deliberato quanto segue:

- 1) di non esercitare, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, il diritto di opzione per la sottoscrizione dell' aumento di capitale sociale a pagamento deliberato in data 18 aprile 2014 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti della società R.T.M. S.p.A., con sede in Via Circonvallazione n. 10, Agliè (TO) onde consentire la copertura delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale nel minimo legale;
- 2) di prendere atto che, in caso di mancata copertura integrale della perdita e contemporanea ricostituzione del capitale sociale ad euro 120.000,00 entro i termini stabiliti dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 18 aprile 2014, la Società R.T.M. S.p.A. si troverà in stato di liquidazione e dovranno essere nominati uno o più liquidatori ai sensi dell'articolo 2487 del cod. civ.;
- 3) di demandare alla Giunta Provinciale l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 2409 cod. civ.;

Considerato che la Società ha convocato l'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 9 giugno 2014 alle ore 8,00 in prima convocazione e per il giorno 10 giugno 2014 alle ore 11,00 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto dell'esercizio del diritto di opzione relativamente all'aumento di capitale deliberato il 18/04/2014, ovvero dello stato di liquidazione della società;
2. Eventuale nomina di un liquidatore.

Ritenuto pertanto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale, che la Provincia di Torino agisca in giudizio mediante ricorso al Tribunale competente ai sensi dell'art. 2409 c.c. per la tutela delle proprie ragioni in qualità di azionista di minoranza della società R.T.M. S.p.A. prima del termine del 9 giugno 2014 in quanto, qualora gli altri azionisti esercitassero l'opzione per la ricostituzione del capitale sociale, la Provincia perderebbe lo status di socio e quindi le prerogative per ricorrere ai sensi del citato art. 2409 c.c..

Ritenuto, altresì, di non avvalersi dell'Avvocatura per la costituzione in giudizio per lo stesso ordine di considerazioni che già in passato aveva privilegiato il ricorso a legali esterni e, cioè, intanto il carico di lavoro e poi l'assoluta specialità di una materia che non è riconducibile all'ordinaria gestione delle procedure amministrative.

Ritenuto di avvalersi - tenuto conto che, secondo consolidata giurisprudenza, per la denuncia di cui all'articolo 2409 c.c. è richiesta la difesa tecnica - del patrocinio di un libero professionista e più precisamente, per evidenti ragioni di coerenza delle strategie defensionali, dell'avvocato prof. Giuseppe Di Chio dello Studio Legale Di Chio Disegni e Associati, già incaricato della rappresentanza e difesa della Provincia nei precedenti contenziosi con la società R.T.M. S.p.A., in considerazione della specifica conoscenza e

della competenza dal medesimo possedute nella materia del ricorso;

Visto il preventivo (ns. prot. n. 89560 del 27.5.2014) presentato dallo Studio Legale Di Chio Disegni e Associati con il quale è stato quantificato il costo dell'attività di assistenza legale a favore della Provincia, con riferimento allo svolgimento del ricorso ex art. 2409 c.c. davanti al Tribunale competente, per un importo di euro 7.475,00 (di cui euro 6.500,00 per onorario ed euro 975,00 per spese generali forfettarie), oltre C.P.A. pari al 4% per l'importo di euro 299,00, oltre IVA al 22% per euro 1.710,28, oltre spese escluse IVA ex art. 15 D.P.R. 633/1972 (contributo unificato e marche per iscrizione a ruolo) stimate in euro 2.959,00 e così per complessivi euro 12.443,28 al lordo della ritenuta d'acconto di euro 1.495,00;

Trattandosi di affidamento di patrocinio legale circoscritto al giudizio in oggetto, riconducibile a prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c., e non di appalto di servizi legali, non trova applicazione la disciplina di cui al codice dei contratti pubblici; tuttavia alla luce della più recente evoluzione ordinamentale, volta ad assicurare rapporti da parte della P.A. esclusivamente con soggetti in regola con gli obblighi contributivi, sono in corso le verifiche di regolarità contributiva del professionista; gli esiti delle verifiche in ordine alla regolarità contributiva saranno allegati al provvedimento di liquidazione ai fini dell'art. 184, comma 4 del T.U.E.L.

Dato atto:

- degli avvenuti accertamenti dei presupposti richiesti dalla norma di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 come introdotto dalla Legge 190/2012;
- che con nota prot. n. 94782/2014 del 5.6.2014, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 8 comma 8 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, è stata segnalata la necessità di applicare la riduzione del 5% all'onorario indicato nel preventivo;
- che con nota prot. n. 94794 del 5.6.2014 il prof. avv. Di Chio ha esplicitato che l'importo indicato nel preventivo di euro 6.500,00 (oltre accessori) sconta una riduzione superiore al 15% rispetto alle previsioni del tariffario professionale di cui al D.M. 55/2014;
- che pertanto la spesa lorda di euro 12.443,28, determinata come descritto al capoverso precedente a favore dello Studio Legale Di Chio Disegni e Associati con sede in Torino, C.so Re Umberto n. 77 (cod. forn. 120222), risulta congrua in relazione al valore della causa e ai tariffari correnti;
- che la spesa complessiva occorrente per il procedimento in oggetto pari a euro 12.443,28 trova copertura finanziaria sull'intervento 1010303 del Bilancio dell'Esercizio Provvisorio 2014 e sul Cap. 15882 delle dotazioni finanziarie dell'Esercizio Provvisorio 2014;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

Per le motivazioni illustrate in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1) di autorizzare, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 17486 in data 3.6.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, la Provincia di Torino in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore alla proposizione del ricorso al Tribunale competente ai sensi dell'art. 2409 c.c. per la denuncia delle irregolarità che fondatamente si

sospettano commesse dagli amministratori e sindaci della società R.T.M. S.p.A.;

2) di attuare la procedura di cui al punto 1) affidando il patrocinio allo Studio Legale Di Chio Disegni e Associati con sede in Torino, C.so Re Umberto n. 77 (cod. forn. 120222), nella persona dell'avv. prof. Giuseppe Di Chio;

3) di applicare la spesa complessiva di Euro 12.443,28 sul cap. 15882 delle dotazioni finanziarie dell'Esercizio Provvisorio 2014 e sull'Intervento 1010303 del Bilancio dell'Esercizio Provvisorio 2014;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to G. Formichella

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta